

Deliberazione della Giunta Regionale 10 settembre 2012, n. 12-4535

**Dipendente Avv. Chiara Candiollo; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri di Torino, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.**

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Con nota del 10 luglio 2012, l'Avv. Chiara Candiollo, funzionario regionale assegnato alla Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura, chiedeva l'autorizzazione ad assumere un incarico di consulenza a favore della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri, relativa all'espletamento di tutte le procedure d'appalto per la realizzazione del progetto di interventi di recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale, da effettuare nel periodo agosto 2012 – dicembre 2013, con un impegno complessivo di circa 60 ore.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissi, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che per l'anno 2012 non è ancora stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, che negli anni precedenti il numero massimo di incarichi di consulenza era 4, e che peraltro alla dipendente sopra citata sono stati autorizzati, per il corrente due incarichi ai sensi dell'art. 3 lett. c) della L.R. n. 10/1989;

visto che il Direttore della Direzione di assegnazione dell'Avv. Chiara Candiollo, con nota del 29 giugno 2012 ha comunicato che nulla osta alla richiesta di autorizzazione dell'incarico di cui all'oggetto;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza;

dato, altresì, atto che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3, l'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati dalla Congregazione direttamente alla dipendente, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione regionale delle somme a tale titolo erogate;

tutto ciò premesso e considerato;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

la dipendente Avv. Chiara Candiollo, funzionario assegnato alla Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura, è autorizzata, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, ad assumere l'incarico di consulenza tecnica a favore Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri, per il periodo agosto 2012 – dicembre 2013, con un impegno complessivo di circa 60 ore.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza.

L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese. Tali compensi, indennità o rimborsi spese saranno liquidati alla dipendente direttamente dalla Congregazione, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)